

Investimenti per migliorare la competitività nelle imprese agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è rappresentato da investimenti in aziende agricole finalizzati a migliorare la loro competitività in termini sia economici che ambientali. Gli investimenti sono mirati sia alle strutture sia al capitale in dotazione alle imprese. L'azione dell'intervento però è rivolta a quelle aziende che possono essere considerate attive e rivolte al mercato con una produzione lorda standard (standard output-SO) superiore a 8.000 euro nelle aree montane e 18.000 euro per le altre aree. Dall'analisi SWOT emerge che in tali categorie rientrano circa il 25% del totale delle aziende censite cioè poco più di 6.500 aziende che rappresentano quelle potenzialmente intercettabili dall'intervento.

L'intervento si prefigge, inoltre, di rafforzare le imprese nel settore zootecnico, ed in particolare in quello lattiero caseario, quelle specializzate (cerealicole, orticole, frutticole) supportandole nei processi di cambiamento che dovranno affrontare a seguito della nuova riforma della PAC, quelle coinvolte negli schemi del biologico ed agro-climatico ambientali o localizzate in siti Natura 2000 che necessitano di innovazioni mirate a ridurre gli svantaggi e a facilitare processi di trasformazione e diversificazione necessari per una maggiore valorizzazione dei prodotti funzionali anche ad aprire nuove opportunità di mercato.

Nei siti Natura 2000, nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa regionale e nazionale ed all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento 1305/2013.

Infine, l'azione è mirata anche a ridurre i costi delle aziende "economically farm" sostenendo investimenti per l'autoconsumo energetico, la riduzione dei consumi, il riutilizzo degli scarti, la riduzione dei costi amministrativi e gestionali. In caso di autoconsumo energetico realizzato con energie rinnovabili, laddove esistenti, saranno rispettate le indicazioni dei Piani sulla qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE.

La misura 4 è in sinergia con le misure 1 e 2 che prevedono l'attivazione di iniziative rivolte agli interventi previsti dalla misura. Inoltre i giovani primi insediati avranno la possibilità di presentare una domanda unica con un progetto integrato che preveda l'attivazione di altre misure oltre alla 4 i cui interventi siano definiti nell'ambito del piano aziendale. Per tale tipologia di progetti integrati è prevista la possibilità, esclusivamente per gli interventi concernenti la sotto-misura 4.1 ad esclusione di quelli che prevedono il sostegno ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli effettuati nell'azienda agricola, di un aumento della quota di finanziamento pubblica. Stessa opportunità è data ai progetti collettivi fatti da almeno 5 agricoltori che decidono di costituire un'Organizzazione di Produttori.

La misura non incentiva in nessun modo le aziende che svolgono attività di conto terzi. Inoltre, non sono previsti investimenti a favore dell'irrigazione.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale ed in conto interesse

Collegamenti con altre normative

Regolamento 1303/2013, articoli 67 e 69 (regolamento orizzontale)

Regolamento UE 1305/2013, articolo 45.

Demarcazione articolo 19 del Regolamento 1305/2013 (Misura 6). Qualora gli investimenti nelle aziende agricole siano rivolti alla produzione di energia da fonti di biomassa energetica destinata all'autoconsumo, l'energia prodotta viene considerato un prodotto intermedio del ciclo di produzione agricolo e, pertanto, può essere considerato un prodotto di cui all'Allegato 1 del Trattato, e l'intervento ricade nell'ambito della Misura 4 (art. 17 Regolamento 1305/2013).

Direttive UE 2014/24 e 2014/23 e normative nazionali di attuazione.

Regolamento UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Viene definita nel cap. 14 la demarcazione tra gli investimenti ammissibili ai sensi dell'OCM e del PSR al fine di evitare doppi finanziamenti.

Il Regolamento di esenzione n. 702 del 25 giugno 2014 dichiara tale categoria di aiuti compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.

Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: D.Lgs n. 387/2003; D MiSE del 10/09/2010, D.Lgs n. 28/2011, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con D. MiSE 6 luglio 2012

D.Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale";

Dir. 2000/60 CE, Direttiva Quadro sulle Acque.

Direttiva 2008/50/CE

Direttiva 2001/81/CE

Direttiva 2009/125/UE

Beneficiari

Imprese agricole in forma singola o associata

Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione le voci di spesa elencate all'art. 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento 807/2013. Limitatamente agli investimenti collettivi finalizzati alla creazione e sviluppo di filiere corte, sono

ammissibili le spese di cui all'art. 61(1)(f) del Regolamento (UE) 1305/2013.

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti i seguenti investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

1. Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie ad esclusione degli interventi di drenaggio; impianti colture arboree da frutto);
2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale. Nel caso dell'acquisizione esse sono ammesse solo in caso di radicale trasformazione del bene acquisito. Inoltre, l'acquisizione nell'ambito del valore complessivo deve essere limitato al 20% dell'investimento totale;
3. Acquisto di macchinari ed attrezzature;
4. Realizzazione ed interventi di miglioramento dell'efficienza delle strutture ed degli impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli investimenti devono riguardare elementi che vanno oltre i requisiti minimi obbligatori di condizionalità.
5. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC).

Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da:

- scarti e reflui di produzione ottenuti da attività agricole e forestali nel rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 2008/50/CE, alla direttiva 2001/81/CE, alla direttiva 2009/125/CE e coerenti con i nuovi obiettivi e le indicazioni del nuovo pacchetto aria;
- fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico senza sottrazione di suolo agricolo, eolico, geotermico).

6. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione).
7. Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica.
8. Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori.
9. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti.

Sono ammessi i costi generali, quali gli onorari dei tecnici per la progettazione e per la certificazione, entro un limite massimo del 5% dell'investimento.

Non sono, comunque, ammissibili le spese per:

1. impianti ed attrezzature usati;

2. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
3. investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti, macchine ed attrezzature esistenti;
4. acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti. Inoltre, laddove siano trascorsi i 10 anni l'acquisto è ammissibile esclusivamente se esiste una motivazione valida che ne manifesti la necessità ed il vantaggio, se l'acquisizione è finalizzata ad una trasformazione radicale dell'immobile acquisto e se il valore dell'acquisizione sia contenuto entro il 20% del valore complessivo dell'investimento.
5. acquisto di terreni. Essi possono essere ammissibili esclusivamente nell'ambito del 10% del valore complessivo dell'investimento ed esclusivamente per i giovani al primo insediamento;
6. acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
7. animali, piante annuali e loro messa a dimora.

I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni ed immobili, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili alle condizioni previste nella parte generale del capitolo 8.

Condizioni di ammissibilità

L'azienda agricola del beneficiario deve avere una dimensione economica aziendale minima maggiore o uguale a 8.000 euro di Standard Output in zona montana e maggiore o uguale a 18.000 € di Standard Output nelle altre zone.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

I beneficiari devono presentare progetto di miglioramento rispondente agli obiettivi della misura e del PSR-Molise 2014-2020 e che dimostri che gli investimenti migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola e che rispettino le normative comunitarie e nazionali di settore.

La localizzazione dell'investimento deve essere nell'ambito del territorio molisano. Le imprese devono essere in regola con gli obblighi derivanti dalla condizionalità. Nel caso aderiscono ad un'organizzazione di produttori l'impegno a non richiedere un sostegno per lo stesso investimento nel quadro del programma operativo dell'OP. Non devono essere in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di stato e ritenute affidabili.

Sono ammessi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

- la cui produzione sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo;
- che rispettino i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia;
- che non utilizzino, per la produzione di energia, biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta).

Negli impianti che producono energia da biomassa, l'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 45%. Per gli impianti di sola produzione di energia termica è previsto un limite minimo di utilizzo pari all'50%.

Sono esclusi dai benefici della presente sottomisura gli investimenti funzionali alle attività di servizi per conto-terzi presentati sia da imprese singole, sia in forma associata.

Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno verificati dal comitato di sorveglianza ed inseriti nei bandi. L'attuazione avverrà per bandi pubblici. I principi che guideranno la definizione dei criteri di selezione fanno riferimento alle seguenti necessità:

1. primo insediamento dei giovani come previsto dalla sottomisura 6.1;
2. localizzazione interventi in aree con svantaggi (montane) o natura 2000;
3. qualità della proposta progettuale;
4. grado di innovazione degli investimenti rispetto anche alle indicazioni reviste dalle direttive acua, aria, benessere animale, fitofarmaci;
5. progetti integrati in particolare con le misure 6, 10 e 11;
6. tipologia di settore produttivo con particolare riferimento alla zootecnia di montagna ed ai settori specializzati (cerealicolo, lattiero caseario, ortofrutticolo, zootecnia da carne bovina, ovicaprina ed avicolo);
7. progetti presentati in forma collettiva.

Comunque in considerazione dei risultati della SWOT, relativamente alle caratteristiche strutturali delle aziende, si applicherà al sistema di punteggio un criterio volto a favorire, in maniera decrescente rispetto al loro valore, quelle aziende che hanno una produzione lorda vendibile compresa tra il minimo di 15.000 euro (attribuzione valore massimo) ed un massimo dei 50.000 euro (attribuzione valore minimo). Per le aziende con valore della produzione lorda vendibile superiore o inferiore a tali limiti tale criterio di attribuzione di punteggio non è applicato.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tasso di aiuto massimo è il 40%. Il tasso può essere aumentato del 20% nelle seguenti condizioni:

- nel caso di giovani primi insediati;
- nei progetti collettivi o presentati da organizzazioni di produttori;
- nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32;
- per gli interventi presentati all'interno dei gruppi operativi (PEI);
- per gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento 1305/13.

Le diverse possibilità non sono cumulabili. Il sostegno massimo non può superare il 60% della spesa complessiva. L'importo richiesto a finanziamento deve essere dimensionato sulla base delle reali capacità dell'azienda ad attuare l'investimento ed a sostenerlo nel tempo.

In ogni caso la maggiorazione non riguarda gli investimenti per la trasformazione o commercializzazione dei prodotti aziendali

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi misura

Misure di attenuazione

Vedi misura

Valutazione generale della misura

Vedi misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Gli investimenti collettivi sono quelli realizzati da un gruppo di almeno 5 agricoltori che si organizzano in Organizzazioni di produttori o altra forma giuridica di associazione o organizzazione economica.

Definizione di progetti integrati

I progetti integrati sono quelli che hanno un unico beneficiario con interventi in più misure.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I SIC per i quali è terminato lo studio dei Piani di Gestione e si sta avviando la fase di consultazione pubblica sono consultabili al sito regionale:

<http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/657>

--

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

<p>Gli interventi perseguono le finalità dell'articolo 5(2) del regolamento UE 1305/2013 attraverso operazioni che intervengono sui punti di debolezza del sistema agricolo molisano individuate nell'analisi SWOT e cioè:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Investimenti per l'introduzione di innovazioni tecnologiche ed organizzative per la riduzione dei costi di produzione (anche attraverso l'autoproduzione energetica), un aumento della produttività del lavoro, il miglioramento della qualità dei prodotti e delle performance ambientali;2. Debolezza strutturale delle aziende agricole è affrontata attraverso la finalizzazione degli interventi ad un targeting strutturale compreso nel range di produzione lorda vendibile tra 15.000 e 50.000 euro.3. Gli svantaggi territoriali sono affrontati attraverso una finalizzazione degli interventi alle aree che presentano tali svantaggi come quelle montane.4. Le debolezze strutturali dei settori principali del sistema agroalimentare sono affrontate attraverso una finalizzazione degli interventi ai settori specializzati della regione quali quello lattiero caseario, quello cerealicolo, quello ortofrutticolo e quello della zootecnia da carne.5. Investimenti collettivi funzionali ad aggregare le imprese a livello settoriale e territoriale;6. Investimenti per la trasformazione dei prodotti e per il miglioramento delle capacità commerciali soprattutto verso nuovi mercati e nuovi sistemi di distribuzione;7. Investimenti per la filiera corta.
--

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non si chiedono deroghe per nuove normative introdotte dalla UE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente
